

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 24. 020. 14. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

0. 24. 020. 15. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.

0. 24. 020. 17. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

0. 24. 020. 16. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.

0. 24. 020. 18. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

0. 24. 020. 11. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415.

0. 24. 020. 42. Ercole, Francesca Martini, Cè.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

0. 24. 020. 30. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

0. 24. 020. 29. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

0. 24. 020. 28. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis,

comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

0. 24. 020. 23. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

0. 24. 020. 24. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

0. 24. 020. 27. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

0. 24. 020. 26. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, sopprimere ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 24. 020. 5. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'articolo aggiuntivo 24. 020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, in deroga al divieto di cui all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all'istituto del *part-time* per i dirigenti sanitari esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo. Le circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso all'istituto del *part-time* saranno stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al *part-time* saranno definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord.

0. 24. 020. 40. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale).

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e

a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo. Le due tipologie di rapporto sono, a domanda, tra di loro reversibili, nell'ambito della programmazione annuale aziendale da definire sulla base di indicazioni regionali, e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Il rapporto non esclusivo comporta la perdita della indennità di esclusività ed il versamento all'azienda sanitaria di appartenenza, secondo modalità fissate dall'azienda medesima, di un contributo complessivo annuale pari a cinquemila euro. I titolari del rapporto di lavoro esclusivo non possono svolgere attività libero-professionale *extra-moenia*.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche e private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

3. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria sono trasformati nel nuovo rapporto di lavoro unico e a tempo pieno. Il dirigente può optare per l'esclusività o meno del rapporto. I dirigenti attualmente a rapporto esclusivo lo conservano salvo opzione per il rapporto non esclusivo. Fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto, a domanda del dirigente interessato, entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale tipo di rapporto nonché optare per il tempo pieno o per l'esclusi-

vità. Il rapporto a tempo definito non consente la direzione di strutture complesse. Il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno comporta l'indisponibilità di un numero di posti pari al maggior numero di ore che il dirigente sanitario a tempo definito è tenuto a svolgere.

24. 020. La Commissione.

(A.C. 3200-bis - Sezione 4)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Razionalizzazione spesa sanitaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello

stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2002. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento »; le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »; le parole: « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento ».

7. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: « l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2002 e 2003 »; al comma 4, le parole: « l'esercizio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi 2002 e 2003 ».

9. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Razionalizzazione spesa sanitaria).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

33. 1. (ex 30. 40.) Russo Spina, Giordano, Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — 1. Al fine di ottenere una riduzione della morbilità, il miglioramento

dello stato della salute della popolazione anziana e disabile e la conseguente diminuzione della prevalenza delle condizioni di non autosufficienza, conseguendo la stabilizzazione strutturale della spesa sanitaria attraverso la stabilizzazione del rapporto tra popolazione bisognosa di cure e popolazione in età lavorativa, le prestazioni sociosanitarie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, persone anziane, *handicap*, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcol e farmaci, patologie per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, e sono incluse tra le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 3-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono assicurate dalle aziende sanitarie, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, e trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 includono:

a) nell'ambito dell'assistenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona;

b) nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;

c) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

d) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;

e) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;

f) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

g) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale.

3. Le disposizioni non conformi al precedente comma 2 sono abrogate.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

33. 2. (ex 30. 46.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 31.000;

2003: — 31.000;

2004: — 31.000.

○ **33. 7.** (ex 30. 12.) Sabattini, Crucianelli, Innocenti, Di Serio D'Antona, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Rava.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ ***33. 8.** (ex *30. 82.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ ***33. 9.** (ex *30. 75.) Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ ***33. 10.** (ex *30. 51.) Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

○ **33. 4.** (ex 30. 105.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Mosella, Fioroni, Meduri, Colasio, Iannuzzi, Molinari, Annunziata, Bimbi, Morgando, Cusumano, Frigato, Fistarol.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **33. 5.** (*30. 74. ex *30. 3. ex *30. 88.) Michele Ventura, Sabattini, Ruzzante, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Roberto Barbieri, Villetti, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbonanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni, Maurandi, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Trupia, Sandi, Grotto, Labate, Zanotti, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Battaglia, Bolognesi, Capitelli, Rava.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani

- **33. 6.** (ex 30. 93.) Pappaterra, Grotto, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **33. 84.** (ex 30. 16. ex 30. 36. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Mazzocchi, Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierio, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole da: con esclusione fino alla fine del comma 2 con le seguenti: sono esonerati dal pagamento del ticket.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 33. 11.** (ex 30. 41.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 50 euro fino alla fine del comma 2 con le seguenti: fino ad un massimo di 50 euro. Le regioni e le province di Trento e Bolzano possono stabilire entro tale limite la misura della partecipazione alla spesa per cure termali dei cittadini non esenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- 33. 75.** Maurandi, Sabattini, Crucianelli, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Rava.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 30 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- 33. 74.** Sabbatini, Crucianelli, Maurandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Rava.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

- **33. 17.** (ex *30. 11. ex *30. 21.) Sabattini, Benvenuto, Crucianelli, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

- **33. 20.** (ex 30. 47.) Manzini, Bersani, Michele Ventura, Motta.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

- **33. 73.** Manzini, Bersani, Michele Ventura, Motta.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- * ◦ **33. 12.** (ex *30. 71. ex *30. 49.) Burtone, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Battaglia, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Capitelli, Meduri, Colasio, Iannuzzi, Molinari, Ruggeri, Bressa, Annunziata, Rava.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- * ◦ **33. 150.** (ex *30. 71. e ex *30. 49.) De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **33. 13.** (**30. 98., ex **30. 4. e ex 30. 68.) Cialente, Sabattini, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu,

Quartiani, Ruggia, Crucianelli, Maurandi, Vigni, Bielli, Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Sereni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **33. 100.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- **33. 15.** (ex 30. 54.) Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

- **33. 16.** (ex 30. 92.) Pappaterra, Grotto, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **33. 86.** (ex 30. 161. nuova formulazione, ex 30. 37. nuova formulazione, ex 30. 30. nuova formulazione e ex 1. 167) Alberto Giorgetti, Lisi, Castellani, Ascierio, Ramponi, Landi di Chiavenna, Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierio, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

33. 151. Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Burtone, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Petrella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica ai dipendenti mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai due terzi. »

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

33. 19. (ex 30. 189.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **33. 23.** (ex 30. 138.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Burtone, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Petrella, Reduzzi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani

◦ **33. 24.** (ex 30. 55.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: e 2005,

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

33. 25. (ex 30. 130.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Reduzzi.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: e 2005,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

33. 26. (ex 30. 128.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: dell'accesso fino a: 2004 e 2005 con le seguenti: del funzionamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004, come determinato ai sensi dell'accordo 8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo.

33. 27. (ex 30. 69.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Bielli, Sabattini, Amici, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo l'obbligo per i medici di medicina generale di redigere mensilmente un rapporto sulla spesa indotta dalla propria attività prescrittiva

relativa a medicinali, prestazioni diagnostiche, visite specialistiche e ricoveri ospedalieri, in assenza del quale la ASL di competenza non provvede alla liquidazione delle competenze mensili dovute al singolo medico.

33. 21. (ex 30. 24.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

33. 28. (ex 30. 70.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Bielli, Sabbattini, Amici, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

33. 29. (ex 30. 60.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Bielli, Sabbattini, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'azienda sanitaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

33. 30. (ex 30. 132.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Reduzzi.

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: , senza maggiori oneri a carico del bilancio statale,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **33. 31.** (ex 30. 42.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: , senza maggiori oneri a carico del bilancio statale,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **33. 32.** (ex 30. 129.) Bindi, Cossutta, Zanella, Battaglia.

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: , in armonia fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

33. 62. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

33. 95. (ex 30. 183. La XII Commissione) Ercole.

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie,

33. 96. (ex 3200-bis.XII.30.13.) Mosella.

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: finalità non prioritarie aggiungere le seguenti: nonché tramite assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

33. 33. (ex 30. 43.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , con diminuzione delle giornate complessive di degenza.

33. 97. (ex 3200-bis.XII.30.14.) Mosella.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **33. 34.** (ex 30. 131.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **33. 35.** (ex 30. 44.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Reduzzi.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

◦ ◦ **33. 36.** (ex 30. 139.) Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Fioroni, Burtone, Mosella, Bolognesi, Bogi, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ ◦ **33. 37.** (ex 30. 45.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo

◦ ◦ **33. 38.** (ex 30. 79.) Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: « , fino al 31 dicembre 2002, del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 6 per cento. »

33. 39. (ex 30. 156.) Luigi Pepe, Pisicchio, Mastella, Mazzuca, Ostilio, Potenza, Cusumano.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: , rideterminata nella misura del 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

33. 22. (ex 30. 25.) Moroni, Nicolosi, Milito, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 141.000;

2004: — 141.000;

2005: — 141.000;

◦ **33. 63.** (ex 30. 186.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- **33. 40.** (ex 30. 133.) Zanella, Cossutta, Bindi, Labate, Battaglia, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Fioroni, Burstone, Mosella.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **33. 88.** (ex 30. 166. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti, Castellani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 185. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 0. 33. 185. 1.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), sopprimere il comma 6-quater.

- 0. 33. 185. 2.** Ercole, Cè, Francesca Martini.

All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggette alla riduzione di prezzo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2002 le specialità medicinali che sono il risultato o

attualmente l'oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, i cui diritti di sfruttamento per l'Unione europea sono detenuti da aziende o gruppi italiani o da filiali italiane di aziende o gruppi esteri.

- 0. 33. 185. 3.** Ercole, Pagliarini, Cè.

All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera b), comma 9, sostituire le parole: 6,80 per cento con le seguenti: 5,80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

- * **0. 33. 185. 4.** Ercole, Cè, Francesca Martini.

All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera b), comma 9, sostituire le parole: 6,80 per cento con le seguenti: 5,80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- * **0. 33. 185. 5.** Labate, Battaglia, Turco, Bolognesi, Giacco, Zanotti, Di Serio D'Antona, Violante, Fioroni.

All'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154.94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e pri-

vate, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma.

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

6-ter. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2002 viene ridefinita nella misura massima del 20 per cento ».

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e rideterminata nella misura del 7 per cento ».

33. 185. (Testo così modificato nel corso della seduta). La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. »;

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

Conseguentemente:

al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: , rideterminata nella misura del 5,80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 141.000;

2004: — 141.000;

2005: — 141.000;

33. 64. (ex 30. 26.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma ».

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: rideterminata nella misura del 5,80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ ***33. 41.** (ex *30. 104.) Fioroni, Giacco, Labate.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma ».

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 10 febbraio 2001, n. 3.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: rideterminata nella misura del 5,80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **33. 90.** (ex 30. 158.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

Al comma 6, sostituire le parole da: dalle seguenti: « 9 per cento » *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalle seguenti: « 7 per cento »; le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »; le parole « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 33. 98.** (ex 30. 165. *nuova formulazione* ex 30. 157.) Alberto Giorgetti, Lisi, Gianni Mancuso, Castellani, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti.

Al comma 6, sostituire le parole da: dalle seguenti: « 12 per cento » *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalle seguenti: « 6 per cento »; le parole: « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento. »

- 33. 99.** (ex 3200-bis. XII. 30. 17.) Mosella.

Sopprimere il comma 7.

- 33. 65.** (ex 30. 63.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 7, sostituire le parole: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- ***33. 42.** (ex *30. 134.) Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Bindi.

Al comma 7, sostituire le parole: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- ***33. 76.** (ex *30. 179. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. 1. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2004 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura del 50 per

cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo.

8-ter. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al comma 8-bis gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

33. 77. (ex 30. 187.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

33. 92. (ex 30. 164. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è dell'otto per cento dal 1° gennaio 2003.

33. 44. (ex 30. 64.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio, Labate.

Al comma 9, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1

◦ **33. 45.** (ex 30. 84.) Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 9, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **33. 66.** (ex 30. 102.) Dorina Bianchi, Lucchese, Giuseppe Drago.

Al comma 9, dopo le parole: ad operare aggiungere le seguenti: nell'esercizio finanziario 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ ◦ **33. 67.** (ex 30. 152.) Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Dorina Bianchi.

Al comma 9, dopo le parole: ad operare aggiungere le seguenti: nell'esercizio finanziario 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ ◦ **33. 93.** (30. 159. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Giulio Conti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti farmaceutici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 2002 purché coperti da brevetto europeo non possono subire riduzioni di prezzo superiori al 3 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

33. 46. (ex 30. 188.) Labate, Bielli, Zannotti, Di Serio D'Antona.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

***33. 101.** (ex *30. 73.) Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

***33. 69.** (ex *30. 148.) Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2006.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

33. 72. (ex 30. 113.) Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.